Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 22 settembre** — **Numero 223**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1248 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 11 giugno 1915, n. 897, con cui fu approvato il regolamento per l'esame e l'adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari;

Veduto il decreto Reale 24 aprile 1921, n. 1011, concernente le norme per la scelta dei libri suddetti;

Riconosciuta la convenienza di prorogare ancora per un anno le norme transitorie vigenti per la scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono prorogate a tutto l'anno scolastico 1922-923 le disposizioni del decreto Reale 24 aprile 1921, n. 1011, estendendosi anche per i libri pubblicati nel 1922 la facoltà di scelta di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 22 marzo 1917, n. 519.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1238. Regio decreto 13 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto Cellini in Piperno viene trasformato a favore del locale Orfanotrofio femminile Baratta.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 gennaio 1901 col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Pesaro;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e riguardante i corsi d'acqua Fosso di Sant'Anna, Rio Maggetti sotto e Rio delle Vene di Senatello che erano stati omessi nell'elenco principale;

Visti gli atti della compiuta istruttoria esperita in base al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che all'atto della pubblicazione dell'elenco suppletivo suddetto non fu presentato alcun reclamo od opposizione;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161;

Udito il Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Pesaro, giusta l'unito esemplare, vistato d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che resta incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Elenco suppletivo delle acque pubbliche

PROVINCIA DI PESARO

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Num. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
92 *bis*	Fosso di S. Anna, inf. n. 36	Metauro	Fermignano	Dallo sbocco alle origini nei tre rami in cui si divide
159 *bis*	Rio Maggetti di Sotto, inf. n. 154	Apsa di Urbino	Urbino	Tutto il suo corso
234 *bis*	Rio delle Vene di Senatello, inf. n. 234	Senatello	Casteldelci	Tutto il suo corso

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
come da R. decreto 2 luglio 1922:
Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
RICCIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2080, quelli 11 marzo 1920, n. 270, 3 giugno 1920, n. 700 e 19 novembre 1921, n. 1823;

Visto il Nostro decreto 8 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio successivo reg. n. 3 foglio n. 852, con il quale fra l'altro il comm. ragioniere Aldo Ravaioli fu confermato membro in rappresentanza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato della Commissione centrale per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi alla industria privata;

Ritenuto che in seguito al collocamento a riposo del

predetto comm. Ravaioli occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. dott. Riccardo Ottaviani, ispettore capo delle ferrovie dello Stato, è chiamato a far parte della Commissione c nt ale per l'e uo tra tamento anzidetta quale rappresentante della Direzione generale delle ferrovie dello Stato in sostituzione del comm. rag. Aldo Ravaioli.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cremona.

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione del comune di Cremona era fatta segno a persistenti lagnanze da parte, specialmente, dei contribuenti locali, sottoposti ad eccessive tassazioni, senza che il rendimento dei servizi fosse adeguato ai sacrifizi tributari subiti. A carico dell'Amministrazione stessa furono eseguite due successive inchieste, una nel dicembre 1921, ed un'altra nel maggio scorso, le cui risultanze diedero luogo a precisi richiami della autorità di vigilanza e resero necessario il rigoroso intervento della Giunta provinciale amministrativa in sede di approvazione del bilancio 1922.

Ma l'Amministrazione non corrispose mai ad inviti e diffide, lasciando trascorrere, senza adottare alcun provvedimento, i termini prefissi dalle superiori autorità.

Frattanto i contribuenti, eccitati da tale contegno, riprendevano nella loro agitazione nuova lena, e, sostenuti dal consenso della cittadinanza, attuavano la serrata fiscale iniziando una serie di quotidiani comizi e manifestazioni, cui aderirono, in grande maggioranza, le rappresentanze di tutti i ceti locali, senza distinzione di partito.

Si andò così determinando nel Comune una s tuazione difficilissima, ed estremamente pericolosa per l'ordine pubblico, che culminò nei noti episodi di violenza seguiti fra il 10 e il 15 luglio u. s., durante i quali la tranquillità cittadina fu gravemente turbata.

E poichè gli amministratori, in seguito agli avvenimenti, hanno abbandonata la sede del Municipio, nè intendono ritornarvi malgrado gli affidamenti e gli inviti dei due commissari prefettizi successivamente inviati, attesa la generale ostilità della grande maggioranza dei cittadini e la pericolosa agitazione, che nella città tuttora permane, si rende indispensabile per gravi ragione di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 agosto 1922, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cremona è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Rogges Giuseppe, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bussero (Milano).

SIRE!

In un corteo organizzato a Bussero per il 1° maggio scorso consenziente quella civica Amministrazione, malgrado il severo divieto emanato per la ricorrenza dall'Autorità circondariale di P. S., furono emesse grida oltraggiose verso le istituzioni vigenti, per cui si dovette far luogo a denunzie a carico dei responsabili.

Attesa la gravità dell'infrazione, che produsse vivo fermento tra i cittadini, e che avrebbe potuto facilmente imitarsi nei centri viciniori con pericolo di grave perturbamento, il prefetto inviò sul posto un suo commissario, con l'incarico di sostituirsi all'Amministrazione, e di eliminare, con la sua presenza, qualsiasi motivo di violenza e di reazione.

Non potendo però la provvisoria gestione del commissario protrarsi a lungo, essendo d'altra parte necessario dare al predetto commissario più ampi poteri per sistemare i pubblici servizi che sono in grave disordine, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 2 agosto corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bussero in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Camillo Urbinati è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 settembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario di Lodi (Milano).

SIRE!

Per il riordinamento dell'azienda del comune di Lodi, non è sufficiente il periodo normale della gestione del R. commissario.

Occorre, infatti dare regolare assetto alle dissestate finanze e provvedere alla sistemazione dei principali servizi pubblici, predisporre il bilancio preventivo 1923, ordinare l'esenzione dei tributi, l'applicazione dei quali ha sempre agitata l'opinione pubblica.

E poichè nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, non è neanche opportuno procedere alla convocazione dei comizi, si rende indispensabile prorogare di tre mesi i poteri del Regio commissario; al che provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 11 giugno 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lodi in provincia di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lodi è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il signor Roberto Marco Grego Todesco Assagioli fu Leone nato a Venezia il 27 febbraio 1888, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'articolo 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Assagioli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Roberto Marco Grego Todesco Assagioli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Teresa Beatrice Paciarelli, nata a Firenze da Angiolo e da Veronica Luzzi trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3. della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta sig.ª Paciarelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 agosto 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Teresa Beatrice Paciarelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 settembre 1922.

Il ministro
TADDEI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Segretariato generale

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

A decorrere dal 1º luglio 1922 il rag Martino Giuseppe è collocato in aspettativa per motivi di salute per la durata di mesi due.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Luzi Tito, capitano, collocato in aspettativa dal 13 maggio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Fiory Ottavio, capitano, collocato in aspettativa dal 21 febbraio 1922 per sospensione dall'impiego.

Montanari Ugo, capitano, collocato in aspettativa dal 2 luglio 1922 per sospensione dall'impiego.

Tenenti.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Spinola Giovanni, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 10 maggio 1922 con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Pernice Gaetano, tenente in aspettativa dal 31 agosto 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° marzo 1922.

Gagliardi Gaetano, tenente, collocato in aspettativa dal 12 aprile 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Grigolatti Vittore, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 giugno 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 10 detto mese con decorrenza assegni dal 16 giugno 1922.

Russo Dante, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 13 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 19 detto mese con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922 con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

I seguenti tenenti di complemento arma artiglieria sono nominati dal 1° marzo 1921 tenenti in servizio attivo permanente, con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza assegni dal 16 giugno 1922.

Con anzianità 30 settembre 1920:

Milner Giuseppe

Con anzianità 21 novembre 1920:

Amantea Antonio.

Cafiero Francesco, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 19 maggio 1922.

Gennaime Nicolino, in aspettativa dal 18 luglio 1920, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 novembre 1921.

Ceratti Enrico, tenente in aspettativa dal 7 settembre 1920, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 7 marzo 1922 e richiamato in servizio effettivo dall'8 detto mese, con decorrenza assegni dal 16 marzo 1922, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Frisari Filippo, tenente, collocato in aspettativa dal 20 maggio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Sottotenenti.

I seguenti sottotenenti di complemento, arma di artiglieria, sono nominati dal 1° marzo 1921 sottotenenti in servizio attivo permanente con le anzianità assolute e relative in appresso indicate, con decorrenza assegni dal 16 giugno 1922:

Con anzianità 1° marzo 1918:

Lamattina Alfonso — Donvito Alfredo.

Arma del genio.

Capitani.

Con R. decreto del 6 giugno 1922

Sciarretta Galileo, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa, dal 10 giugno 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

Lacagnina Michele, tenente complemento, nominato dal 1° marzo 1921, tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio con anzianità 1° marzo 1921, con decorrenza assegni dal 16 giugno 1922.

PERSONALE PERMANENTE DEI DISTRETTI

Maggiori.

Con R decreto dell'11 giugno 1922.

Maglio cav. Giovambattista, maggiore, promosso tenente colonnello, con anzianità 14 dicembre 1916.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Alfaro cav. Ferdinando, colonnello commissario in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Basile cav. Roberto, tenente colonnello commissario in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 17 aprile 1922, con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

Ufficiali di sussistenza.

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Moj Venceslao, capitano sussistenza in aspettativa per motivi speciali, dal 1° marzo 1922, la decorrenza dell'aspettativa stessa è portata dal 1° marzo al 1° aprile 1923.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 25 giugno 1922:

Gilioli cav. Arturo, tenente colonnello amministrazione, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età, dal 13 giugno 1922.

Capitani

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Clavari Sanzio, capitano amministrazione, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri

dal 16 maggio 1922, e richiamato in servizio effettivo dal 17 maggio 1922, con decorrenza per gli assegni dal 1° giugno 1922.

Capitecnici di artiglitria e genio.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Donini cav. Adamo, capotecnico di 2ª classe, il R. decreto in data 27 maggio 1920 col quale veniva collocato a riposo per età e per anzianità di servizio dal 1° giugno 1920 è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi a decorrere dal 17 ottobre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Gimmelli Martino, tenente colonnello, collocato a riposo dal 28 novembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 dicembre 1921:

Stasi cav. Noè, tenente colonnello, collocato a riposo dal 5 dicembre 1921 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 12 gennaio 1922:

Tancorra cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo dal 13 gennaio 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

Cier cav. Emilio, tenente colonnello, collocato a riposo dal 25 novembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Maggiori.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Grimaldi cav. Alvise, maggiore commissario, collocato a riposo, dal 13 marzo 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1910, n. 1580;
Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2864;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Decreta:

È aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente straordinario presso la R. stazione chimico agraria sperimentale di Roma, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, divisione IV), non più tardi del 30 novembre 1922. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempimento all'obblio della leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;
i) laurea in chimica.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b) c) d) e) f) g)* gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti, dal 35° al 40° anno.

Al pari la domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *b) c) d) e) f)* debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, con la quale rimarrà un biennio; trascorso tale periodo, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, con decreto Reale, oppure dispensato.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali di cui sopra, decorre, dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero di agricoltura, presumibilmente entro la prima quindicina del mese di dicembre 1922.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 25 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle R. scuole industriali:

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Regio Istituto industriale di Reggio Calabria, è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di macchine e disegno relativo.

Lo stipendio è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri e l'eventuale indennità di gabinetto di L. 1000.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con

diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno e due quinquennali di L. 800 ciascuno ed ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo L. 11.300.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale.*

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci di impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnamento.

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in ingegnere;

f) tutti gli altri titoli e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le pubblicazioni manoscritte o in bozze di stampa;

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b), c)* e *d)*, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio e i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014

Roma, 9 settembre 1922

Per il ministro
BOSCO LUCARELLI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, portante provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Pausula è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di meccanica, macchine e disegno relativo.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale.*

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita:

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei lavori e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere;

f) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le pubblicazioni manoscritte o in bozze di stampa.

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati indicati nelle lettera *b), c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato

in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario

Art. 5

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni In caso favorevole sarà nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola professionale di Bagnoli Irpino è aperto il concorso, per titoli e per esami, per il posto di insegnante di disegno a mano libera, geometrico e plastica.

Lo stipendio iniziale è di L. 4500 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 450 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 7650.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) titolo studio: abilitazione all'insegnamento artistico industriale e diploma di abilitazione del disegno nelle scuole tecniche e normali;

f) tutti gli altri titoli e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le pubblicazioni manoscritte e in bozze di stampa.

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b), c), d)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza. (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.